

## **CONDIZIONI GENERALI E-COMMERCE**

di

**SCM GROUP S.P.A.**, con sede legale in Via Emilia 77, 47921 – Rimini (RN), C.F. e P.IVA 00126480409, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini, numero REA RN-72510, telefono 054170011, e-mail [scm@scmgroup.com](mailto:scm@scmgroup.com) e indirizzo *pec*: scmgroup@legalmail.it.

---

### **SEZIONE I AMBITO DI APPLICAZIONE. PROCEDURE.**

---

#### **Art. 1 – Ambito di Applicazione. Regole introduttive. Point&Click.**

**1.1.** Salva eventuale diversa indicazione scritta da parte di SCM Group S.p.A. (il “**Venditore**”), le presenti condizioni generali e-commerce (le “**Condizioni**”) costituiscono parte integrante di ciascun contratto di fornitura macchinari e/o altri beni/servizi indicati al successivo art. 4.1. (il “**Contratto Macchinari**”), fornitura ricambi (il “**Contratto Ricambi**”), fornitura servizi di assistenza tecnica (il “**Contratto Servizi**” e ciascuno di essi, genericamente, il “**Contratto**”), conclusi con il rispettivo cliente (l’“**Acquirente**”) mediante accesso del medesimo alla sezione *e-commerce* del portale per vendite su *internet* del Venditore (il “**Portale**”) e stipulazione sul Portale stesso della relativa documentazione, incluse le presenti Condizioni (ciò, fatta eccezione per quei beni e servizi per cui sul Portale siano previste condizioni contrattuali diverse, come ad esempio quelle relative al servizio Maestro Connect). **1.2.** Il Venditore si riserva di accettare solamente gli ordini per il mercato italiano, con ciò intendendosi le forniture (a) ad imprese aventi sede in Italia, per consegna in Italia e (b) a Consumatori (come definiti al successivo art. 31) residenti e/o domiciliati in Italia, per consegna in Italia. In parziale deroga a quanto precede, il Venditore sarà libero a propria insindacabile discrezione di accettare singoli ordini per l’estero, sulla base di una valutazione insindacabile caso per caso, senza che una tale eventuale accettazione possa in alcun modo essere idonea a configurare una prassi nei rapporti con l’Acquirente. **1.3.** La stipulazione del Contratto da parte del Venditore si intenderà fatta alle presenti Condizioni, restando inteso che eventuali condizioni difformi o integrative proposte dall’Acquirente non potranno in nessun caso trovare applicazione, a meno che non risultino espressamente accettate per iscritto dal Venditore in deroga alle presenti Condizioni o ad integrazione delle stesse. Si precisa che le presenti Condizioni sono state suddivise in quattro diverse sezioni contrattuali di cui (i) la Sezione I (“Ambito di applicazione. Procedure”) e la Sezione IV si applicano a ogni Contratto, (ii) la Sezione II (“Fornitura di macchinari e ricambi”) regolerà i soli Contratti Macchinari e i Contratti Ricambi, mentre (iii) la Sezione III (“Fornitura dei servizi di assistenza tecnica”) regolerà i soli Contratti Servizi. **1.4.** Con riguardo alla stipulazione del Contratto, come pure per eventuali servizi di *Internet of Things* (tra i quali “Maestro Connect”) che potranno essere offerti dal Venditore in relazione ai macchinari, l’Acquirente accetta la validità della sottoscrizione di ogni relativo documento contrattuale mediante meccanismi di *point&click*, con rinuncia a qualsiasi contestazione circa la loro validità ed efficacia (e con conseguente riconoscimento di tutte le clausole delle presenti Condizioni, incluse in via non limitativa quelle in materia di garanzia, e quelle in materia di limitazione o esclusione di responsabilità). L’Acquirente riconosce che la propria registrazione sul Portale e la messa a disposizione del medesimo Acquirente di credenziali per l’accesso e l’uso dei servizi offerti dal Portale stesso offrono un’adeguata garanzia in merito all’identificazione dello stesso Acquirente come effettivo autore della suddetta sottoscrizione. Il soggetto che firma le presenti Condizioni per conto dell’Acquirente dichiara e garantisce di avere i poteri di rappresentanza necessari per vincolare quest’ultimo, facendosi carico di ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere nell’ipotesi in cui la presente dichiarazione/garanzia risultasse inesatta o non veritiera.

#### **Art. 2 – Procedura E-Commerce. Conclusione del Contratto.**

**2.1.** La presentazione dei prodotti nel negozio *online* presente all’interno del Portale non rappresenta un’offerta giuridicamente vincolante, ma un invito ad offrire. L’Acquirente può selezionare fra i prodotti del Venditore macchinari, ricambi, *software*, servizi e raccogliarli in un cosiddetto carrello con il tasto “Aggiungi

al Carrello”. Così facendo il prodotto viene spostato all’interno del carrello, a cui è possibile accedere cliccando sull’icona a forma di carrello in alto a destra; una volta aggiunto un prodotto al carrello è possibile aggiungerne altri ripetendo la medesima procedura. Nel momento in cui si desidera concludere l’ordine è necessario utilizzare il tasto “Vai al check out”. Prima di confermare l’ordine è possibile inserire l’indirizzo di spedizione, scegliere la resa e la modalità di consegna della merce e selezionare il metodo di pagamento tra quelli disponibili. L’Acquirente viene quindi diretto alla pagina finale con il riepilogo dei propri dati e la data prevista per la consegna; eventuali codici sconto potranno essere inseriti all’interno dell’apposito campo. Si raccomanda di verificare che tutti i dettagli selezionati siano corretti, in quanto una volta confermato l’ordine non sarà più possibile modificarli. Cliccando il tasto “Acquista” l’Acquirente effettua un ordine vincolante della merce/dei servizi contenuti all’interno del proprio carrello. L’ordine, tuttavia, può essere inviato e trasmesso solo se l’Acquirente, spuntando le apposite caselle, ha dichiarato di aver accettato le presenti Condizioni e le clausole vessatorie contenute nelle medesime, nonché di aver preso visione della “Privacy Policy SCM”. **2.2.** Il Venditore invia poi all’Acquirente, all’indirizzo e-mail indicato nei dati di accesso, una conferma automatica di ricezione, in cui viene riportato nuovamente l’ordine, che l’Acquirente potrà stampare con la funzione “stampa”. La conferma automatica di ricezione documenta solo che l’ordine dell’Acquirente è stato ricevuto dal Venditore e non comporta l’accettazione dell’offerta. Il Contratto si conclude solo dopo l’accettazione espressa del Venditore o con la consegna della merce alle spedizioni. In presenza di entrambe le suddette ipotesi, il Contratto giunge a conclusione nel momento in cui si realizza la prima delle due circostanze. L’accettazione di un ordine dell’Acquirente da parte del Venditore può aver luogo entro il termine di massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi a partire dalla ricezione dell’ordine, decorso inutilmente il cui termine il Contratto non è concluso. In ogni caso, ciascun Contratto, una volta concluso, sarà salvato dal Venditore – nel rispetto della normativa *privacy* vigente – all’interno dei propri archivi informatici, nonché sul Portale dove sarà sempre accessibile e consultabile dall’Acquirente all’interno del proprio *account* personale **2.3.** Una volta effettuato un ordine, l’Acquirente potrà controllare tutti i dettagli ad esso relativi anche accedendo direttamente all’interno del proprio *account* personale, alla sezione “Ordini”. Si ricorda che non sarà possibile aggiungere altri articoli a un ordine, quando il medesimo è già concluso; se si volessero acquistare ulteriori articoli/servizi, sarà necessario procedere a un nuovo ordine. Dopo avere concluso un ordine non sarà nemmeno possibile modificare l’indirizzo di spedizione, le modalità di spedizione e le modalità di pagamento. **2.4.** Al momento di accettazione dell’ordine o, al più tardi, al momento della spedizione della merce/esecuzione dei servizi di assistenza, il Venditore invia all’Acquirente il Contratto (che consta dell’ordine, della conferma d’ordine e di copia delle presenti Condizioni).

### **Art. 3 – Definizione della fornitura.**

**3.1.** In caso di contestazioni sulla definizione della fornitura oggetto del Contratto, il Venditore avrà la facoltà di chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Rimini di nominare un perito contrattuale indipendente che, per conto di entrambe le parti, tenendo in considerazione il prezzo concordato tra le parti per la fornitura, confermi la congruità della definizione operata dal Venditore, o indichi la definizione ottimale, con determinazione vincolante per le medesime, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse. In caso di conferma della definizione operata dal Venditore, le spese della perizia saranno a carico dell’Acquirente e negli altri casi saranno ripartite al 50% tra le parti.

---

## **SEZIONE II FORNITURA MACCHINARI E RICAMBI**

---

**Art. 4 - Oggetto.** **4.1.** Oggetto del Contratto sarà esclusivamente la fornitura, da parte del Venditore all’Acquirente (i) nel caso di Contratto Macchinari, dei macchinari, delle relative istruzioni per l’uso, parti di ricambio, beni diversi dai macchinari, attrezzature, Engineering, Know-how e prestazioni di montaggio, avviamento e collaudo espressamente indicati negli Annessi al Contratto e (ii) nel caso di Contratto Ricambi, dei pezzi di ricambio ivi espressamente e specificatamente indicati. Rimane escluso da ogni Contratto qualsiasi bene e/o servizio ivi non espressamente indicato. Per “Engineering” si intendono i disegni e progetti relativi alla installazione dei macchinari, eventualmente forniti dal Venditore all’Acquirente, come descritti

negli Annessi tecnici del Contratto. Dall'Engineering restano comunque esclusi tutti i disegni e i progetti concernenti le opere civili e gli impianti generali. Per "Know-how" si intendono le conoscenze tecniche, le formule, i procedimenti, le istruzioni e le indicazioni utilizzabili in relazione al tipo di produzione prevista negli Annessi tecnici del Contratto, eventualmente trasmessi dal Venditore all'Acquirente secondo quanto previsto in detti Annessi. **4.2.** L'Acquirente sarà responsabile dell'idoneità dei macchinari di cui al Contratto con riguardo alle finalità ed esigenze produttive dell'Acquirente stesso, nonché con riguardo alle condizioni ordinarie di utilizzo da parte dell'Acquirente stesso, anche in rapporto a condizioni particolari idonee ad incidere sulla sicurezza o sulla resa dei macchinari in questione. **4.3.** Misure, pesi e dati tecnici dei prodotti, così come illustrati nei prospetti o cataloghi del Venditore, devono considerarsi indicativi e non vincolanti nelle specificazioni di dettaglio. Ogni eventuale modifica dei macchinari e degli altri elementi della fornitura che il Venditore possa ritenere necessaria od opportuna, nel corso dell'esecuzione del Contratto, a causa di condizioni locali, modifiche normative, miglioramenti tecnici e/o tecnologici sopravvenuti nel frattempo, o comunque in funzione del funzionamento ottimale dei macchinari, potrà essere eseguita dal Venditore, previa informativa all'Acquirente. Quest'ultimo potrà opporsi solo nel caso in cui dette modifiche pregiudichino il normale utilizzo dei macchinari, come previsto dai documenti contrattuali, provvedendo a chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Rimini di nominare un perito contrattuale indipendente che stabilisca se le modifiche decise dal Venditore pregiudichino o meno l'Acquirente, con determinazione vincolante per le parti, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse. L'esecuzione di eventuali modifiche richieste dall'Acquirente, anche successive alla stipula del Contratto, è subordinata al preventivo accordo scritto con il Venditore, anche in merito alla conseguente variazione del corrispettivo e delle modalità di esecuzione della fornitura.

#### **Art. 5 – Prezzi. Pagamenti. Contestazioni.**

**5.1.** I prezzi pattuiti si intendono per consegna EXW stabilimento del Venditore (Incoterms 2020), come richiamati in via analogica al successivo art. 7.4, salva diversa indicazione scritta da parte del Venditore, nonché fissi ed invariabili da parte del Venditore. **5.2.** In conformità all'art. 1182 comma 3 c.c., i pagamenti dovuti dall'Acquirente dovranno essere effettuati presso la sede del Venditore, restando inteso che tali pagamenti si intenderanno ivi effettuati solamente quando accreditati in via definitiva sul conto corrente del Venditore presso la banca da esso designata. **5.3.** Il ritardo ingiustificato dei pagamenti alle loro scadenze contrattuali attribuisce al Venditore la facoltà – a propria discrezione e senza pregiudizio per ogni altro diritto spettante al Venditore per il mancato pagamento alle scadenze convenute – di addebitare gli interessi passivi per ritardato pagamento, a un tasso pari a quello previsto dall'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Resta inteso che le presenti disposizioni devono intendersi in deroga alle norme di legge che prevedono l'automatica decorrenza degli interessi di mora, ma in ogni caso senza pregiudizio per ogni altro diritto spettante al Venditore per il mancato pagamento alle scadenze convenute. **5.4.** Qualunque contestazione in merito all'esecuzione del Contratto non dà diritto all'Acquirente di sospendere o di ritardare i pagamenti. **5.5.** Il Venditore ha la facoltà di sospendere e/o di risolvere il Contratto, a semplice richiesta del Venditore e con effetto immediato: **a)** qualora l'Acquirente non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo (compreso l'obbligo di versare l'anticipo), nonché agli obblighi relativi all'apertura di crediti documentari, alla costituzione di garanzie, all'invio di titoli di credito anche in deposito fiduciario o ad altre prestazioni di natura finanziaria relativamente alla fornitura di cui al Contratto o ad altre forniture; nonché **b)** qualora l'Acquirente sia sottoposto ad una procedura di carattere concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. Con riguardo poi, nei Contratti Macchinari, all'ipotesi di ritardo superiore a 45 (quarantacinque) giorni nei pagamenti contrattualmente dovuti dall'Acquirente a seguito di avviso di merce pronta, il Venditore (sempre che la singola conferma d'ordine non escluda l'applicabilità di questa singola disposizione) avrà la facoltà - in alternativa alla risoluzione del Contratto – di rivendere a terzi i beni già approntati per la spedizione (apportando a tal fine eventuali modifiche ai beni stessi) e di rideterminare i termini di consegna/spedizione di tali beni ed eventualmente di tutta la fornitura prevista dal Contratto, facendo decorrere (dal momento della comunicazione all'Acquirente della decisione di avvalersi di detta facoltà) nuovi termini di consegna/spedizione (e nuovi termini per l'esecuzione delle altre obbligazioni del Venditore a norma del Contratto) in misura non superiore alla durata dei termini originariamente pattuiti, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno subito dal Venditore. L'Acquirente sarà obbligato a rispettare i nuovi termini determinati

secondo quanto precede dal Venditore, che ne darà comunicazione scritta all'Acquirente. **5.6.** In caso di grave inadempimento da parte dell'Acquirente delle obbligazioni stabilite a suo carico dal Contratto (incluse quelle relative al pagamento dell'anticipo e, in generale, del prezzo), il Venditore ha diritto, in aggiunta alle altre facoltà spettantigli a norma del Contratto, di ritenere come penale le somme pagate dall'Acquirente a titolo di anticipo, espressamente rimanendo salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore. **5.7.** Il *software* applicativo per funzionamento macchina incluso nei macchinari è fatto oggetto, con il Contratto Macchinari, di una licenza d'uso subordinata al regolare pagamento del prezzo contrattuale. Il Venditore potrà fornire aggiornamenti gratuiti di tale software, a condizione che l'Acquirente sia in regola con i pagamenti di cui al relativo Contratto. In ogni caso, per l'ipotesi di mancato pagamento del prezzo contrattuale alle scadenze convenute, si attiverà un meccanismo di disattivazione automatica delle funzionalità del *software* applicativo. A seguito di pagamento in conformità a quanto previsto nel Contratto, il Venditore si impegna ad assicurare la immediata ripresa del funzionamento dei macchinari. Anche il software PLC di automazione dei macchinari è oggetto di licenza d'uso, esclusivamente nella configurazione predisposta dal Venditore, alle stesse condizioni di cui sopra. **5.8.** L'Acquirente dichiara di accettare che il prezzo vada pagato in tutto o in parte mediante carta di credito, secondo le indicazioni/istruzioni del Venditore e nel rispetto delle condizioni di pagamento riportate all'interno del Portale. Resta inoltre inteso che, qualora una parte del prezzo venga pagata in via anticipata, in caso di mancato versamento del saldo da parte dell'Acquirente, il Venditore avrà diritto di trattenere l'eventuale anticipo a titolo di penale, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.6 (e il relativo Contratto dovrà intendersi risolto, restando tuttavia salva la facoltà del Venditore di riprendere le negoziazioni con l'Acquirente nel caso di successivo pagamento da parte di quest'ultimo dell'intero prezzo).

#### **Art. 6 – Consegna.**

**6.1.** La consegna dei macchinari, dei ricambi e degli altri elementi della fornitura ha luogo secondo il programma di spedizioni specificamente concordato tra le parti nel relativo Contratto. I termini di consegna si intendono indicativi e non vincolanti per il Venditore, con conseguente esclusione di responsabilità per eventuali danni, e la decorrenza degli stessi rimarrà sospesa fino alla definizione della fornitura a norma dei precedenti artt. 1 e 3. I termini di consegna sono, in ogni caso, soggetti alla condizione che l'adempimento dei propri obblighi da parte del Venditore risulti possibile secondo un criterio di ragionevolezza pratica ed economica e che il predetto adempimento non sia ostacolato o impedito da eventi derivanti da circostanze al di fuori del controllo del Venditore medesimo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restrizioni da Covid-19, carenze di personale dovute agli effetti del Covid-19, carenza di materie prime, attrezzature, combustibile, energia, componenti, o servizi di terzi (inclusi trasporti) come attualmente si verifica nel commercio internazionale. **6.2.** I ritardi dell'Acquirente nel fornire gli elementi necessari per l'esecuzione del Contratto, come pure i ritardi di questi nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali attribuiscono al Venditore la facoltà di prorogare i termini di consegna per un periodo di tempo corrispondente alla durata del ritardo dell'Acquirente, fatta comunque salva ogni altra facoltà riconosciuta al Venditore dalle altre disposizioni delle presenti Condizioni. **6.3.** Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6.2, qualora a macchinari approntati la consegna non possa avere luogo per cause dipendenti dall'Acquirente, trascorsi 15 giorni dall'avviso scritto di merce pronta il Venditore ha facoltà (senza pregiudizio per ogni altro proprio diritto) di addebitare all'Acquirente una penale pari allo 0,5% del prezzo contrattuale, per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 6%, salvo il diritto di risolvere il Contratto decorsi 3 mesi di ritardo (incamerando a titolo di indennizzo gli importi già versati dall'Acquirente a fronte del Contratto) e fatto salvo in ogni caso il maggior danno. Fatto salvo ogni eventuale accordo scritto tra le parti per la permanenza delle merci in sosta per un periodo determinato, sarà facoltà del Venditore, in qualunque momento, dar corso alla spedizione o comunque pretendere che l'Acquirente prenda consegna delle merci a prima richiesta del Venditore stesso, e far valere ogni altro proprio diritto a norma di legge o del Contratto.

#### **Art. 7 – Imballo. Resa. Trasporto.**

**7.1.** Per quanto riguarda i macchinari, il Venditore si impegna a fornire un imballo corrispondente alle prassi del settore. Con riguardo invece ai ricambi, i medesimi saranno consegnati dal Venditore all'Acquirente muniti di imballo ove previsto dal Contratto od ove ritenuto opportuno dal Venditore, a propria discrezione, al fine di preservare l'integrità della merce, restando in ogni caso inteso che non potrà essere imputata al

Venditore la mancanza di un adeguato imballaggio, in assenza di specifiche pattuizioni. Sia per i Contratti Macchinari, sia per i Contratti Ricambi, si conviene che le spese di qualunque imballo saranno poste a esclusivo carico dell'Acquirente. Si precisa, infine, che non si accettano imballaggi di ritorno. In ogni caso, lo smaltimento degli imballaggi sarà esclusivamente a carico dell'Acquirente. **7.2.** In ogni caso l'Acquirente, per il periodo anteriore all'installazione/utilizzo delle merci, dovrà collocare le medesime in ambienti temperati, asciutti e idonei a proteggere le merci. **7.3.** L'eventuale trasbordo delle merci che l'Acquirente ritenesse di dover effettuare durante il trasporto delle stesse fino al luogo di destinazione finale dovrà essere previamente approvato dal Venditore e sarà effettuato a spese e a rischio dell'Acquirente. **7.4.** Salvo diversa pattuizione contrattuale, i beni oggetto dei Contratti Macchinari sono resi EXW stabilimento Venditore (Incoterms 2020), mentre i beni oggetto dei Contratti Ricambi sono resi DAP (Incoterms 2020). Fermo restando in ogni caso quanto previsto al precedente punto 7.3, resta inteso che ogni rischio passa a carico dell'Acquirente in conformità al termine di resa (Incoterms 2020) convenuto. **7.5.** Qualora, al momento in cui il Venditore si appresti ad organizzare o a eseguire le spedizioni, risultino variazioni dei costi di trasporto previsti a carico di quest'ultimo, per un valore pari o superiore a +/- 20% rispetto all'ammontare dei costi stessi applicabile alla data di sottoscrizione del Contratto, le parti procederanno ad un corrispondente adeguamento del relativo importo. La parte avente diritto a tale adeguamento avrà la facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto, senza oneri a carico, in caso di rifiuto dell'altra parte a corrispondere tale adeguamento, fatto salvo in ogni caso il diritto al recupero del relativo credito (nonché il diritto di recedere dal Contratto ai sensi del successivo art. 27.2). Si precisa che per i Contratti Ricambi, in mancanza di esplicite pattuizioni contenute nel Contratto o di indicazioni al riguardo contenute nell'Incoterm applicabile, il Venditore avrà diritto di far eseguire il trasporto della merce con il mezzo che riterrà più conveniente, con spese a carico dell'Acquirente.

#### **Art. 8 – Immagazzinamento delle merci. Montaggio dei macchinari.**

**8.1.** Qualora le attività di montaggio/installazione siano previste a carico del Venditore dall'ordine dell'Acquirente e della relativa conferma d'ordine, le merci spedite dovranno essere immagazzinate a cura dell'Acquirente nel luogo di destino, in locali idonei allo scopo di proteggerle da qualunque tipo di danno od avaria e assicurate con idonea polizza, con spese a carico dell'Acquirente. Inoltre, in tale ipotesi, l'Acquirente sarà tenuto a mettere a disposizione sul luogo del montaggio, a prima richiesta del Venditore, completi ed in perfetto stato per l'installazione, i beni consegnati dal Venditore. **8.2.** Ai fini del montaggio e dell'installazione, ove previsti a carico del Venditore dall'ordine dell'Acquirente e dalla relativa conferma d'ordine, l'Acquirente si impegna a: **a)** posizionare il macchinario, presso la destinazione finale, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dal Venditore salvo diverse disposizioni concordate tra le parti; **b)** far allacciare il macchinario, da parte di un proprio tecnico specializzato, alla corrente elettrica, alle fonti di energia pneumatica e all'impianto di aspirazione, nel rispetto e secondo le specifiche tecniche richieste dal Venditore; **c)** fornire le attrezzature, i mezzi di sollevamento, di trasporto, le fonti energetiche e quanto altro sia richiesto dai tecnici incaricati dal Venditore come tecnicamente necessario per l'esecuzione del montaggio inclusa l'eventuale mano d'opera, la cui direzione e vigilanza rimane in ogni caso in capo all'Acquirente. Le macchine e gli attrezzi eventualmente concessi in uso dall'Acquirente ai tecnici incaricati dal Venditore devono essere muniti dei dispositivi antinfortunistici previsti dalla normativa vigente nel Paese di installazione previsto dal Contratto; **d)** collaborare al tempestivo ottenimento degli eventuali visti di ingresso e programmare le attività affinché le operazioni di montaggio possano iniziare immediatamente dopo l'arrivo dei tecnici incaricati dal Venditore e possano proseguire in maniera continuativa fino al termine, tenendo comunque a proprio carico eventuali periodi di attesa inoperosa; **e)** non adibire i tecnici incaricati dal Venditore ad attività non rientranti nella loro competenza e comunque non specificamente autorizzate dal Venditore stesso; **f)** adottare tutte le misure di sicurezza e cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori addetti alle operazioni di montaggio e collaudo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge; in particolare, fornire ai lavoratori addetti alle operazioni di montaggio tutti i mezzi di protezione necessari per la tutela dell'integrità fisica del lavoratore e per la prevenzione degli infortuni in genere, rendere edotti i lavoratori ed i tecnici incaricati dal Venditore dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, o con altri mezzi, nonché disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. **8.3.** Nel caso in cui il montaggio non sia compreso nel prezzo pattuito al precedente art. 5, ma venga comunque richiesto dall'Acquirente, le relative spese saranno

addebitate all'Acquirente alle tariffe vigenti del Venditore. In questo caso l'Acquirente si impegna altresì a: **a)** firmare il foglio di presenza di cui vengono muniti i tecnici incaricati dal Venditore al fine del rilievo delle ore effettuate dal personale stesso fermo restando che, altrimenti, sono ritenute valide le ore indicate dal Venditore nella fattura; **b)** rimborsare al Venditore le spese di viaggio (andata e ritorno), dalla sede del Venditore allo stabilimento dell'Acquirente, sostenute dal Venditore per i propri tecnici incaricati, ivi incluse quelle per l'eventuale sostituzione di tecnici incaricati dallo stesso, per i quali il periodo massimo di trasferta presso lo stabilimento dell'Acquirente è previsto in 1 mese; **c)** rimborsare al Venditore le spese sostenute per il soggiorno del personale incaricato (viaggi, alloggio, vitto, etc.), il quale verrà alloggiato in hotel di standard non inferiore alla seconda categoria europea o in ogni caso in sistemazioni equivalenti; assicurare ai tecnici incaricati dal Venditore i mezzi di trasporto dall'alloggio al luogo di lavoro e viceversa. **8.4.** Ove i termini di esecuzione del montaggio previsti dal Venditore debbano protrarsi per cause allo stesso non imputabili, si dà luogo ad una adeguata proroga dei termini originariamente previsti; in tale evenienza, le tariffe applicabili per le prestazioni di cui al Contratto risultano essere quelle del Venditore vigenti al momento dell'effettiva prestazione. I rischi relativi all'utilizzo dei macchinari passano all'Acquirente in ogni caso al termine del montaggio dei medesimi. **8.5.** terminate le operazioni di montaggio, ove contrattualmente previste, l'Acquirente e il Venditore sottoscriveranno l'attestazione di compiuto montaggio ed eseguiranno la prova di funzionamento a vuoto di ogni macchina o linea di macchine fornita. **8.6.** L'Acquirente si impegna a mettere a disposizione del Venditore personale qualificato per le attività di addestramento all'uso e manutenzione dei macchinari come specificato dal Venditore. **8.7.** Il Venditore avrà la facoltà di far eseguire in tutto o in parte le attività previste a proprio carico dal presente art. 8 (come pure le altre attività corrispondenti ad obbligazioni di fare previste a proprio carico dalle presenti Condizioni e dal Contratto) da uno o più subfornitori o appaltatori che agiranno per conto del Venditore. Quest'ultimo rimarrà comunque responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'Acquirente, per l'adempimento delle obbligazioni previste a carico del Venditore dalle presenti Condizioni e dal Contratto. Per quanto concerne il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza e igiene del lavoro, l'Acquirente si relazionerà direttamente con i suddetti subfornitori o appaltatori del Venditore, pretendendo il rispetto da parte dei medesimi dei suddetti obblighi di legge, nonché la sottoscrizione o lo scambio di tutta la documentazione necessaria a tal fine, informando in ogni caso tempestivamente il Venditore e convenendosi sin d'ora che il Venditore avrà la facoltà di nominare un addetto di ciascun subfornitore/appaltatore quale preposto ai sensi della normativa italiana (art. 26 comma 8-bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) o della normativa straniera caso per caso applicabile.

## **Art. 9 – Collaudo dei macchinari.**

**9.1.** Una volta terminate le attività di cui al precedente art. 8, l'Acquirente ed il Venditore effettueranno un collaudo funzionale, sempre che al riguardo il Contratto contenga delle specifiche pattuizioni a carico del Venditore; in caso contrario la fornitura si intenderà già accettata in via definitiva e positivamente collaudata. **9.2.** Se in sede di collaudo funzionale i macchinari non presenteranno problemi gravi che ne impediscano l'utilizzo contrattualmente previsto, o quando tali problemi siano poi sanati dal Venditore, l'Acquirente sarà tenuto a sottoscrivere il verbale di accettazione e collaudo della fornitura, ferma restando l'obbligazione del Venditore di intervenire in garanzia a norma del successivo art. 10 per porre rimedio ad eventuali difettosità o non conformità della fornitura e fatta salva l'eventuale misurazione successiva delle *performances* in sede di verifica del funzionamento a regime, se contrattualmente prevista. In mancanza di un verbale di positivo collaudo sottoscritto dall'Acquirente, quest'ultimo non avrà diritto di utilizzare il macchinario, salva diversa indicazione scritta da parte del Venditore. **9.3.** Ove l'intervento del Venditore, eventualmente ripetuto, non sanasse il vizio o la non conformità dei beni forniti che impedisce il raggiungimento delle *performances* produttive eventualmente previste dal Contratto, le parti verificheranno se ciò determini una perdita sostanziale di valore dei beni stessi, nel qual caso l'Acquirente avrà diritto ad ottenere una riduzione del prezzo dei medesimi fino al 5% del prezzo, escluso il diritto alla risoluzione contrattuale. La presente clausola non si applicherà nel caso in cui il Contratto preveda condizioni specifiche legate alle *performances* in sede di collaudo o di verifica del funzionamento a regime. **9.4.** Con riguardo a macchinari, attrezzature e altri beni che l'Acquirente (i) acquisti presso fornitori diversi dal Venditore al fine di utilizzarli in combinazione con la fornitura o (ii) chieda al Venditore di acquistare presso terzi fornitori e di includere nella fornitura, l'Acquirente sarà responsabile in via esclusiva per il funzionamento di tali beni secondo modalità e rese che consentano il raggiungimento delle *performances* produttive eventualmente previste dal Contratto. **9.5.** Ove i

macchinari non possano venire collaudati per causa non imputabile al Venditore entro 30 giorni dal montaggio, o comunque vengano utilizzati dall'Acquirente a fini produttivi, si intenderanno positivamente collaudati e definitivamente accettati dall'Acquirente senza riserve (impregiudicate le obbligazioni del Venditore a norma del successivo art. 10). **9.6.** Eventuali periodi di attesa inoperosa del personale del Venditore (anteriormente al collaudo o durante le relative operazioni) che non siano normale conseguenza del collaudo e non derivino da causa imputabile al Venditore, verranno addebitati all'Acquirente secondo le tariffe vigenti del Venditore. **9.7.** Il rilascio del verbale di accettazione e collaudo sopra previsto costituisce accettazione della fornitura in via definitiva da parte dell'Acquirente, nel senso che quest'ultimo riconosce senz'altro che i beni forniti dal Venditore, tra di loro funzionalmente collegati, montati e avviati, con l'impiego di materie prime adeguate di responsabilità dell'Acquirente, consentono effettivamente di ottenere l'utilizzo contrattualmente previsto, o che comunque sono conformi al Contratto (nel caso del collaudo virtuale *ex art. 9.5*). Fermi restando gli obblighi del Venditore di cui all'art. 10 delle presenti Condizioni, eventuali successive variazioni delle capacità funzionali/produttive della fornitura restano comunque estranee alla garanzia prestata dal Venditore, fatta comunque salva l'eventuale verifica del funzionamento a regime. **9.8.** Le disposizioni di cui al presente art. 9 potranno essere eventualmente integrate da disposizioni specifiche contenute negli Annessi al Contratto. In caso di contestazioni sullo svolgimento e/o l'esito del collaudo, il Venditore avrà la facoltà di chiedere al Presidente della Camera di Commercio di Rimini di nominare un perito contrattuale indipendente che - per conto di entrambe le parti, con determinazione vincolante per le medesime, alla stregua della manifestazione della volontà contrattuale delle stesse - stabilisca se sussistano o meno le condizioni per considerare i macchinari collaudati a norma delle presenti Condizioni e del Contratto. In caso di conferma dell'esistenza delle condizioni per il collaudo, le spese della perizia saranno a carico dell'Acquirente e negli altri casi verranno divise al 50% tra Acquirente e Venditore.

#### **Art. 10 – Garanzia per i Contratti Macchinari.**

**10.1.** Fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.10, in relazione ad eventuali difettosità della fornitura si applica, con decorrenza dalla data di installazione, una garanzia per difetti di fabbricazione dei macchinari e dei componenti avente una durata di 12 mesi (termine che in ogni caso non potrà superare i 18 mesi dalla data di consegna dei macchinari) e, comunque, non eccedente le 2.500 ore di lavoro dei medesimi, salvo diversa pattuizione scritta. **10.2.** La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a cura e spese del Venditore, delle parti dei macchinari e dei componenti che risultino rotte o difettose, per difetti di fabbricazione. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà DAP (Incoterms 2020). Per quanto concerne le prestazioni di riparazione o montaggio che a ragionevole parere del Venditore presentino una modesta difficoltà tecnica, l'Acquirente - seguendo le indicazioni a distanza del Venditore - provvederà a dette prestazioni per mezzo del proprio personale e comunque a proprie spese, mentre per le prestazioni di rilevante difficoltà tecnica, il Venditore invierà presso l'Acquirente un tecnico specializzato. L'intervento di tale tecnico sarà tuttavia sempre subordinato all'accettazione da parte dell'Acquirente di una Offerta di Intervento Tecnico del Venditore che individuerà le condizioni applicabili per eventuali attività fuori garanzia. L'Acquirente si impegna a consentire in ogni momento al Venditore il collegamento in remoto ai macchinari. **10.3.** Il Venditore ha facoltà di richiedere all'Acquirente la restituzione dei componenti difettosi sostituiti per la verifica e l'eventuale riconoscimento della garanzia. In tale ipotesi, ove l'Acquirente ometta di consegnare al Venditore con resa EXW (Incoterms 2020) presso lo stabilimento dell'Acquirente, i pezzi sostituiti oggetto di tale richiesta, unitamente a tutti i documenti richiesti dal Venditore ed in generale con tutti i documenti necessari ai fini della spedizione dei beni presso la sede italiana o di altro Paese indicata dal Venditore (inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, note di consegna, fatture pro-forma, copia dell'autorizzazione al rientro e altri documenti di trasporto), entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell'Acquirente dei pezzi sostitutivi, la richiesta di intervento in garanzia potrà essere validamente considerata annullata e il Venditore avrà diritto di fatturare all'Acquirente i pezzi sostitutivi al prezzo di listino di volta in volta applicabile all'Acquirente. Quest'ultimo sarà tenuto a pagare a vista fattura il relativo prezzo. Le spese di rientro saranno a carico del Venditore, secondo accordi operativi che saranno presi di volta in volta. **10.4.** La garanzia si riferisce alle singole parti strutturali ed altre componenti dei macchinari, ma non si estende alle parti di usura. Il Venditore, inoltre, non risponde dei danni o deterioramenti di qualsiasi natura causati da uso difforme da quello previsto nel Libretto Uso e Manutenzione, o dalla mancata sospensione dell'uso dei macchinari stessi in presenza di problemi di funzionamento, o comunque da ogni altra causa non imputabile al

Venditore. **10.5.** La garanzia perde comunque ogni efficacia quando sui macchinari vengano installati apparecchiature o ricambi non forniti dal Venditore e in ogni caso quando siano state apportate modifiche senza il consenso del Venditore manifestato per iscritto o siano stati eseguiti interventi da parte di personale non autorizzato. **10.6.** Nessuna responsabilità può essere attribuita al Venditore per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare dall'uso improprio, dalla cattiva manutenzione e/o da comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso. È esclusivo compito e onere dell'Acquirente garantire che i prodotti realizzati con i macchinari forniti dal Venditore siano in regola con le norme di sicurezza vigenti, e comunque rispondere di ogni pretesa nei confronti di eventuali danneggiati, manlevando al riguardo il Venditore. **10.7.** La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio o della mancanza di qualità, comunicata per iscritto dall'Acquirente al Venditore, entro 8 giorni dal momento in cui l'Acquirente ne ha fatto la scoperta, nonché all'espressa richiesta, sempre comunicata nelle forme indicate, al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. **10.8.** Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, e la risoluzione del Contratto. **10.9.** Le disposizioni di cui al presente art. 10 saranno integrate da quelle previste nel Certificato di Garanzia eventualmente allegato a far parte integrante del Contratto, restando inteso che in caso di conflitto prevarrà il presente art. 10. **10.10.** Dalla presente garanzia sono esclusi tutti i beni (quali – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – componenti, attrezzature, utensili e software) che siano compresi nella fornitura, ma che siano stati acquistati dal Venditore presso fornitori terzi su richiesta dell'Acquirente e da quest'ultimo individuati e selezionati. Con riguardo a detti beni, **(a)** il Venditore non risponderà nell'ipotesi in cui i medesimi risultassero in qualunque modo non idonei alla destinazione produttiva considerata dall'Acquirente, o comunque fossero difettosi, non conformi o presentassero problemi di interfaccia rispetto ai beni forniti dal Venditore, **(b)** rimane esclusa l'applicazione a carico del Venditore di qualunque garanzia legale o pattizia, restando tuttavia inteso che, se e nella misura in cui ciò risultasse possibile senza costi a carico del Venditore, quest'ultimo potrà trasferire all'Acquirente l'eventuale garanzia per vizi prestata dal fornitore terzo con riguardo a detti beni. **10.11** Resta espressamente esclusa l'applicabilità di qualsivoglia altra garanzia – legale o convenzionale – in relazione alla fornitura che non sia espressamente prevista dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni.

#### **Art. 11 – Garanzia per i Contratti Ricambi.**

**11.1.** In relazione ad eventuali difettosità della fornitura dei ricambi si applica, con decorrenza dalla data di consegna, unicamente una garanzia per vizi meccanici ed elettrici dei ricambi stessi avente una durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna. Resta inteso che l'eventuale sostituzione o riparazione dei ricambi, in tutto o in parte, non comporterà alcuna estensione del termine di garanzia originario. **11.2.** La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a cura e spese del Venditore, delle parti strutturali e delle altre componenti dei ricambi che risultino rotte o difettose, per vizi di origine. Nel caso di mancata specifica pattuizione, la resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà DAP (Incoterms 2020). **11.3.** Il Venditore provvederà alla sostituzione ovvero alla riparazione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilire volta per volta. Il Venditore ha facoltà di richiedere all'Acquirente la restituzione dei pezzi difettosi sostituiti. In tale ipotesi, ove l'Acquirente ometta di consegnare al Venditore con resa EXW presso lo stabilimento dell'Acquirente (Incoterms 2020), i pezzi sostituiti oggetto di tale richiesta, unitamente a tutti i documenti richiesti dal Venditore ed in generale con tutti i documenti necessari ai fini della spedizione dei beni presso la sede italiana o di altro Paese indicata dal Venditore (inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, note di consegna, fatture *pro-forma*, copia dell'autorizzazione al rientro e altri documenti di trasporto), entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'Acquirente dei pezzi sostitutivi, la richiesta di intervento in garanzia potrà essere validamente considerata annullata e il Venditore avrà diritto di fatturare all'Acquirente i pezzi sostitutivi al prezzo di listino di volta in volta applicabile all'Acquirente. Quest'ultimo sarà tenuto a pagare a vista fattura il relativo prezzo. Le spese di rientro saranno a carico del Venditore, secondo accordi operativi che saranno presi di volta in volta. **11.4.** La garanzia si riferisce alle singole parti strutturali ed altre componenti dei ricambi, ma non si estende alle parti di normale usura. **11.5.** La garanzia perde comunque ogni efficacia quando *(i)* sui ricambi siano state apportate modifiche senza il consenso del Venditore manifestato in forma scritta, *(ii)* i ricambi richiesti dall'Acquirente risultino non idonei a far parte della macchina sulla quale l'Acquirente li ha montati ovvero non funzionali all'uso proprio della macchina; oppure *(iii)* la rottura del pezzo di ricambio dipenda dalle altre parti della macchina sulla quale il ricambio sia

stato montato. **11.6.** Dalla presente garanzia sono esclusi tutti gli ulteriori danni, ivi compresi quelli derivanti dalla mancata o ridotta produzione, nonché quelli indiretti e consequenziali, e la risoluzione del Contratto. **11.7.** Nessuna responsabilità può essere attribuita al Venditore per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare dall'uso improprio, dalla cattiva manutenzione e/o da comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione ed uso. **11.8.** La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio o della mancanza di qualità, comunicata per iscritto dall'Acquirente al Venditore, entro 8 giorni dal momento in cui l'Acquirente ne ha fatto la scoperta, nonché all'espressa richiesta, sempre comunicata in forma scritta, al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. **11.9.** La presente garanzia esclude l'applicazione di ogni altro rimedio a favore dell'Acquirente (inclusa in via non limitativa ogni altra garanzia, legale o pattizia).

#### **Art. 12 – Limitazioni di Responsabilità.**

**12.1.** Resta inteso che, in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore derivanti dalle presenti Condizioni e/o da un Contratto Macchinari e/o Ricambi, rimangono esclusi sia, in generale, tutti gli eventuali rimedi non espressamente previsti dalle presenti Condizioni, sia specificamente la responsabilità del Venditore per danni derivanti dalla mancata o ridotta produzione, dalle mancate o ridotte opportunità, dai mancati o ridotti guadagni, dai mancati o dal ridotto numero di contratti, dalla riduzione nell'uso e, in generale, per danni indiretti e consequenziali.

#### **Art. 13 – Riservatezza. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale.**

**13.1.** L'Acquirente è tenuto a osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) ricevute dal Venditore o comunque apprese in esecuzione del Contratto. La comunicazione a terzi di queste notizie può avvenire solo in presenza di un preventivo consenso scritto del Venditore. **13.2.** Resta inteso che (a) il Venditore conserva tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui macchinari, sui ricambi e sugli altri elementi facenti parte della fornitura, compresi Engineering e Know-How, e (b) l'utilizzazione dell'Engineering e del Know-How, come pure quella dei supporti materiali relativi a entrambi che siano stati consegnati dal Venditore, è consentita all'Acquirente solo nell'ambito dell'esecuzione del Contratto. **13.3.** Le parti avranno diritto ad utilizzare come referenze commerciali le rispettive denominazioni e il Contratto.

---

### **SEZIONE III FORNITURA DEI SERVIZI**

---

#### **Art. 14 – Oggetto della fornitura dei servizi – Obblighi dell'Acquirente.**

**14.1.** Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante di ogni Contratto stipulato in qualunque forma tra il Venditore e l'Acquirente a partire dalla data di sottoscrizione del presente documento ed avente oggetto l'esecuzione di un intervento di assistenza tecnica da effettuarsi da parte del Venditore a favore dell'Acquirente (“**Intervento**”). Si precisa che le attività oggetto di un Intervento disciplinato dalle presenti Condizioni potranno consistere in: (i) manutenzione ordinaria, (ii) manutenzione straordinaria, (iii) sostituzione di pezzi fuori dei casi di applicazione della garanzia per vizi prestata dal Venditore sede di fornitura della macchina/attrezzatura che forma oggetto dell'Intervento e/o (iv) ogni altra prestazione di servizi di assistenza tecnica, comprese le modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, fatta ovviamente eccezione per i servizi già disciplinati da altro contratto. **14.2.** Resta inteso che, ove ciò si renda opportuno ai fini della migliore esecuzione dell'Intervento, il Venditore presterà l'Intervento sulla base delle ragionevoli indicazioni e richieste dell'Acquirente. Quest'ultimo dovrà in ogni caso prestare al Venditore la collaborazione che risulti necessaria secondo le regole dell'arte e la prassi del settore o che comunque sia stata ragionevolmente richiesta dal Venditore. L'Acquirente inoltre dichiara e garantisce che lo stato attuale dei macchinari e delle attrezzature facenti oggetto dell'Intervento è conforme alle norme in materia di sicurezza applicabili ai macchinari stessi. In particolare, l'Acquirente riconosce e dà atto che: (i) la conformità dei macchinari e delle attrezzature oggetto dell'Intervento (di seguito, per comodità

di riferimento, i “Macchinari”) alle leggi, ai regolamenti ed alle altre normative applicabili (come, ad esempio, in via non limitativa, le normative tecniche in materia di sicurezza delle macchine e di tutela dei lavoratori), (ii) la collaborazione con il Venditore (anche mediante l’attivazione del personale qualificato dell’Acquirente di volta in volta necessario), nonché (iii) la corretta e tempestiva esecuzione delle eventuali attività che il Venditore riterrà necessarie e richiederà di volta in volta all’Acquirente, anche in sede di Intervento, nella persona del personale tecnico a ciò deputato dal Venditore, costituiscono una condizione essenziale per la realizzazione dell’Intervento da parte del Venditore (anche, in via non limitativa, in termini di rispetto delle tempistiche previste e di ottenimento di un risultato tecnico positivo). **14.3.** Resta inteso che il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile per l’omessa realizzazione dell’Intervento, o comunque per ritardi o mancanze di conformità dell’Intervento, ove ciò sia imputabile ad una condotta (attiva od omissiva) dell’Acquirente.

#### **Art. 15 – Svolgimento dell’Intervento.**

**15.1.** Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 16 delle presenti Condizioni, l’Intervento verrà eseguito dal Venditore in conformità a quanto indicato e convenuto nel Contratto e, in ogni caso, secondo il proprio prudente apprezzamento alla luce delle regole della buona tecnica. **15.2.** Ai fini dell’effettuazione dell’Intervento, il Venditore potrà utilizzare tutti gli strumenti, propri o di terzi, che esso ritenga adeguati, nonché servirsi a propria insindacabile discrezione di imprese, collaboratori esterni e/o fornitori di servizi, cui potrà affidare tutta o parte dell’effettuazione dell’Intervento ed i cui nominativi saranno comunicati di volta in volta all’Acquirente. **15.3.** Il Venditore dichiara e garantisce che nessuna responsabilità potrà derivare nei confronti dell’Acquirente in conseguenza di proprie eventuali inadempienze con riguardo al trattamento lavoristico e/o alla remunerazione dei propri dipendenti utilizzati ai fini dell’Intervento. **15.4.** Nell’ambito dell’Intervento il Venditore provvederà al montaggio dei materiali necessari ai fini dell’effettuazione dell’Intervento stesso, nonché a verificare che la parte dei Macchinari così modificata e/o riparata sia in condizioni di operatività. Ove i termini di esecuzione del montaggio previsti dal Venditore debbano protrarsi per cause allo stesso non imputabili, si darà luogo ad una adeguata proroga dei termini originariamente previsti; in tale evenienza, le tariffe applicabili per le prestazioni di cui al Contratto risulteranno essere quelle del Venditore vigenti al momento dell’effettiva prestazione. **15.5.** Al termine dell’Intervento, il Venditore predisporrà in forma scritta una comunicazione di fine lavori, relativa all’Intervento eseguito, che dovrà essere inviata/consegnata all’Acquirente. La mancata contestazione in forma scritta della suddetta comunicazione da parte dell’Acquirente entro 7 (sette) giorni dalla sua presentazione (o, in alternativa, la firma dell’Acquirente per accettazione del verbale di intervento sottoposto appena terminato l’Intervento) determinerà automaticamente l’approvazione dell’attività svolta dal Venditore e la definitiva maturazione dei relativi corrispettivi contrattuali in capo al medesimo; sono fatte salve in ogni caso le altre disposizioni delle presenti Condizioni relative a pagamenti del corrispettivo e/o dei rimborsi spese dovuti al Venditore. **15.6.** Per quanto riguarda la sicurezza durante l’esecuzione dell’Intervento, si rinvia al successivo art. 21 delle presenti Condizioni.

#### **Art. 16 – Modifiche alla prestazione dell’Intervento.**

**16.1.** Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Acquirente non potrà pretendere dal Venditore che questo modifichi le caratteristiche dell’Intervento risultanti dal Contratto. Resta in ogni caso inteso che l’Acquirente dovrà prontamente segnalare in forma scritta al Venditore (anche nella persona del personale tecnico inviato da questo) qualunque situazione nuova o diversa, tale da modificare le valutazioni che avevano portato alla sottoscrizione del Contratto, che dovesse emergere o rilevare durante l’esecuzione dell’Intervento. **16.2.** Nel caso in cui in corso di esecuzione l’intervento effettivamente da effettuare risulti sostanzialmente diverso, per quantità e/o qualità, dall’Intervento concordato tra le parti, il Venditore potrà decidere se effettuare o meno tale nuovo intervento, a proprio insindacabile giudizio ed esclusa ogni responsabilità del Venditore nel caso in cui questo decida di non effettuare il nuovo intervento. Si conviene che, in ogni caso, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere al Venditore le spese e gli oneri da quest’ultimo sostenute (ad esempio, ma in via non limitativa, per l’invio del personale tecnico presso la sede di effettuazione dell’Intervento), oltre al prezzo di n°. 1 giorno/uomo per ciascun componente lo *staff* del personale tecnico inviato presso l’Acquirente al fine dell’effettuazione dell’Intervento. **16.3.** Qualora il numero di giorni/uomo necessari all’effettuazione dell’Intervento, ridefinito secondo quanto precede, risulti superiore a quello stabilito dal Contratto, ogni

giorno/uomo eccedente il numero indicato dal Contratto sarà remunerato applicando le tariffe del Venditore a listino, salvo diversa espressa pattuizione scritta tra il Venditore e l'Acquirente. **16.4.** Nel caso in cui il Venditore si renda disponibile ad effettuare il suddetto nuovo intervento, le parti dovranno preventivamente concordare in buona fede per iscritto le date, le tempistiche, le modalità ed il corrispettivo relativi al nuovo intervento. Fatta eccezione per quanto sopra, all'Intervento ridefinito secondo quanto precede si applicheranno automaticamente le clausole indicate nel Contratto e nelle presenti Condizioni, salvo diversa espressa pattuizione scritta tra il Venditore e l'Acquirente. In caso di disaccordo circa il corrispettivo contrattuale spettante al Venditore in relazione alle modifiche da apportare all'Intervento, il Venditore potrà decidere di avvalersi a proprio insindacabile giudizio delle facoltà e dei diritti di cui all'art. 16.2 precedente. **16.5.** Resta naturalmente inteso che in nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell'Acquirente con riferimento ai ritardi e/o alle variazioni relative all'Intervento originariamente pattuito tra le parti, qualora tali ritardi e/o variazioni siano la conseguenza delle modifiche da apportare all'Intervento.

#### **Art. 17 – Consegna ed imballo dei materiali.**

**17.1.** I beni eventualmente forniti dal Venditore all'Acquirente a norma del Contratto o in relazione all'esecuzione del Contratto sono consegnati dal Venditore all'Acquirente muniti di imballo, ove previsto dal Contratto od ove ritenuto opportuno dal Venditore a propria discrezione al fine di preservare l'integrità dei materiali. Resta comunque inteso che non potrà essere imputata al Venditore la mancanza di un adeguato imballaggio, in assenza di specifiche pattuizioni contenute nel Contratto. Si conviene inoltre che le spese di qualunque imballaggio saranno sempre ad esclusivo carico dell'Acquirente. Non si accettano imballaggi di ritorno. In ogni caso, lo smaltimento degli imballaggi sarà esclusivamente a carico dell'Acquirente. **17.2.** Nel caso di mancata specifica pattuizione, la consegna dei suddetti beni avviene Ex Works stabilimento del Venditore (Incoterms 2020). Resta inteso che in ogni caso al momento della spedizione tutti i rischi relativi alla merce venduta passano all'Acquirente, ove non diversamente ed espressamente pattuito per iscritto. L'Acquirente dovrà provvedere all'assicurazione dei materiali durante le fasi di carico, trasporto e scarico, esclusa ogni responsabilità del Venditore al riguardo, ove non diversamente pattuito per iscritto. In mancanza di esplicite pattuizioni contrattuali, il Venditore avrà diritto di far eseguire il trasporto della merce con il mezzo che riterrà più conveniente, con spese a carico dell'Acquirente. **17.3.** Con il termine "spedizione" (anche ai fini della precedente Sezione II) si intende convenzionalmente indicare (i) la consegna da parte del Venditore al primo vettore (o ad altra persona designata dall'Acquirente o scelta dal Venditore in conformità a quanto previsto dal termine di consegna/resa applicabile e/o dalle disposizioni del Contratto) dei beni forniti a norma del Contratto, oppure (ii) nel caso di consegna "EXW stabilimento del Venditore (Incoterms 2020)", la messa a disposizione delle merci a favore dell'Acquirente. **17.4.** L'Acquirente si impegna a mettere tempestivamente a disposizione del Venditore tutti i materiali ed altri beni necessari per l'Intervento, inclusi quelli che l'Acquirente abbia acquistato presso il Venditore. L'Acquirente è comunque tenuto a mettere a disposizione sul luogo del montaggio, a prima richiesta del Venditore, completi ed in perfetto stato per l'installazione, i materiali, i macchinari, le attrezzature e le eventuali parti di ricambio che il Venditore abbia consegnato.

#### **Art. 18 – Assistenza post-vendita relativa ai materiali.**

**18.1.** Il Venditore si impegna, nei termini previsti dalla legge, a fornire all'Acquirente, secondo la disponibilità del momento, i pezzi di ricambio (a meno che non si tratti di componenti cosiddetti "commerciali", cioè beni *standard* a catalogo di terzi, o comunque non costruiti direttamente dal Venditore o dalle società del gruppo del Venditore nel qual caso si applicheranno esclusivamente le condizioni previste dai relativi produttori, anche in termini di disponibilità dei ricambi) e le prestazioni tecniche che le vengano da questo richieste in relazione ai materiali forniti in sede di effettuazione dell'Intervento, praticando i propri prezzi di listino e le proprie tariffe relative a prestazioni tecniche in vigore al momento di ogni singola richiesta e restando da definirsi in buona fede le altre condizioni di fornitura.

#### **Art. 19 – Garanzia relativa ai Servizi.**

**19.1.** Fatta eccezione per i componenti di cui al successivo art. **19.8**, in relazione ad eventuali difettosità dei materiali forniti dal Venditore nell'ambito dell'Intervento si applica, con decorrenza dalla data di montaggio

dei medesimi, unicamente una garanzia per vizi meccanici ed elettrici dei materiali stessi avente una durata di 6 (sei) mesi (termine che in ogni caso non potrà superare i 10 (dieci) mesi dalla data di consegna dei materiali). **19.2.** La garanzia consiste, a scelta del Venditore, nella riparazione o sostituzione, a propria cura e spese, delle parti strutturali e delle altre componenti dei materiali che risultino rotte o difettose, per vizi di origine. La resa dei pezzi consegnati in sostituzione sarà DAP (Incoterms 2020), salvo quanto diversamente pattuito per iscritto dalle parti di volta in volta. Le eventuali prestazioni di montaggio che in casi particolari fossero richieste al Venditore ed alle quali lo stesso aderisse, restano comunque a carico dell'Acquirente, secondo le tariffe del Venditore in vigore al momento della prestazione stessa. Anche le spese di viaggio e di soggiorno del personale tecnico del Venditore saranno a carico dell'Acquirente. **19.3.** Il Venditore provvederà alla sostituzione ovvero alla riparazione delle parti difettose dei materiali nel più breve tempo possibile, da stabilire volta per volta, e avrà facoltà di richiedere all'Acquirente la restituzione dei pezzi difettosi sostituiti. In tale ipotesi, ove l'Acquirente ometta di consegnare al Venditore con resa EXW stabilimento dell'Acquirente (Incoterms 2020), i pezzi sostituiti oggetto di tale richiesta, unitamente a tutti i documenti richiesti dal Venditore ed in generale con tutti i documenti necessari ai fini della spedizione dei beni presso la sede italiana del Venditore o di altro Paese indicata dal Venditore (inclusi, in via esemplificativa ma non limitativa, note di consegna, fatture pro-forma, copia dell'autorizzazione al rientro e altri documenti di trasporto), entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'Acquirente dei pezzi sostitutivi, la richiesta di intervento in garanzia potrà essere validamente considerata annullata e il Venditore avrà diritto di fatturare all'Acquirente i pezzi sostitutivi al prezzo di listino di volta in volta applicabile all'Acquirente. Quest'ultimo sarà tenuto a pagare a vista fattura il relativo prezzo. **19.4.** La garanzia si riferisce alle singole parti strutturali ed altre componenti dei materiali, ma non si estende alle parti di normale usura. **19.5.** La garanzia perde comunque ogni efficacia quando sui materiali e/o sui relativi Macchinari siano state apportate modifiche senza il previo consenso scritto da parte del Venditore. La garanzia perde altresì ogni efficacia quando la rottura/difettosità dei materiali dipenda dalle altre parti dei Macchinari sui quali i materiali stessi siano stati montati. **19.6.** Nessuna responsabilità può essere attribuita al Venditore per danni di qualsiasi tipo che dovessero derivare dall'uso improprio, dalla cattiva manutenzione e/o da comportamenti difformi da quanto previsto nelle istruzioni per la manutenzione e uso dei Macchinari. È esclusivo compito ed onere dell'Acquirente garantire che i prodotti realizzati con i Macchinari sui quali siano stati montati i materiali forniti dal Venditore siano in regola con le norme di sicurezza vigenti e, comunque, rispondere di ogni pretesa nei confronti di eventuali danneggiati, manlevando al riguardo il Venditore. **19.7.** La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio o della mancanza di qualità, comunicata nelle forme di cui all'art. 28.3 dall'Acquirente al Venditore, entro 8 (otto) giorni dal momento in cui l'Acquirente ne ha fatto la scoperta, nonché all'espressa richiesta, sempre comunicata nelle forme indicate, al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. **19.8.** Con riguardo ai componenti cosiddetti "commerciali" (cioè, beni *standard* a catalogo di terzi), o comunque non costruiti direttamente dal Venditore e/o dalle società del gruppo del Venditore, quest'ultimo avrà la facoltà di applicare esclusivamente le garanzie fornite dai relativi produttori in luogo della garanzia prevista dal presente art. 19, fatto salvo comunque il termine di 6 (sei) mesi di durata della garanzia. **19.9.** Resta espressamente esclusa l'applicabilità di qualsivoglia altra garanzia, legale o convenzionale, in relazione all'attività prestata dal Venditore a norma del Contratto o comunque in relazione ad esso.

## **Art. 20 – Obblighi dell'Acquirente.**

**20.1** Fermo restando quanto previsto al precedente art. 14 e al successivo art. 21 delle presenti Condizioni, l'Acquirente si impegna a collaborare al fine di consentire al Venditore di adempiere correttamente e con tempestività alle proprie obbligazioni contrattuali. In particolare, sia che il Venditore fornisca all'Acquirente solo prestazioni di assistenza tecnica, sia che essa fornisca anche materiali, l'Acquirente si impegna: **a)** fornire le attrezzature, i mezzi di sollevamento, di trasporto, le fonti energetiche, l'acqua, la collaborazione del proprio personale e quanto altro sia richiesto dal personale tecnico del Venditore come tecnicamente funzionale all'esecuzione del montaggio; resta naturalmente inteso che le macchine e gli attrezzi eventualmente concessi in uso dall'Acquirente al personale tecnico del Venditore devono essere muniti dei dispositivi antinfortunistici previsti dalla normativa applicabile; **b)** programmare le attività affinché le operazioni di montaggio possano iniziare immediatamente dopo l'arrivo del personale tecnico del Venditore e possano proseguire in maniera continuativa fino al termine, tenendo comunque a proprio carico eventuali

periodi di attesa inoperosa; **c)** firmare il foglio di presenza di cui viene munito il personale tecnico del Venditore al fine del rilievo delle ore effettuate dal personale stesso, fermo restando che, altrimenti, sono ritenute valide le ore indicate dal Venditore nella fattura; **d)** se non diversamente pattuito per iscritto, tenere a proprio carico e rimborsare a piè di lista le spese di viaggio (andata e ritorno) per il personale tecnico dalla sede del Venditore al luogo di effettuazione dell'Intervento, ivi incluse quelle per l'eventuale sostituzione di tecnici del Venditore nonché farsi carico di eventuali spese per assistenza medica ed ospedaliera; **e)** se non diversamente pattuito per iscritto, pagare direttamente tutte le spese di soggiorno del personale tecnico del Venditore (viaggi, alloggio, vitto, etc.); alloggiare tale personale in hotel di standard non inferiore alla seconda categoria europea o in ogni caso assegnare loro sistemazioni equivalenti; assicurare al medesimo personale i mezzi di trasporto dall'alloggio al luogo di lavoro e viceversa; **f)** non adibire il personale tecnico del Venditore ad attività non rientranti nella propria competenza e comunque non specificamente autorizzate dal Venditore stesso; **g)** adottare tutte le misure di sicurezza e cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dell'integrità fisica del personale tecnico del Venditore, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 21 – Sicurezza delle condizioni di Intervento.**

**21.1** Con riferimento al luogo presso il quale deve effettuarsi l'Intervento ed ogni altra attività del Venditore, nonché alle condizioni di effettuazione dei medesimi, l'Acquirente dovrà rispettare tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro e delle macchine, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi ed ambiente. In particolare, l'Acquirente riconosce e dà atto di essere responsabile dell'osservanza di tutta la vigente normativa in materia e della predisposizione delle relative cautele. **21.2** Sulla base di quanto precede, l'Acquirente sarà responsabile per ogni e qualsivoglia danno a cose e/o a persone derivante dal mancato rispetto delle suddette norme (come, ad esempio, in via non limitativa, alle normative tecniche in materia di sicurezza delle macchine e di tutela dei lavoratori) e dalla mancata predisposizione delle necessarie cautele, restando inteso che l'Acquirente manleverà e terrà indenne il Venditore da ogni relativa conseguenza pregiudizievole. **21.3** Senza pregiudizio per le precedenti disposizioni del presente art. 21, il Venditore si impegna al rispetto, per quanto di propria competenza (anche in relazione all'esecuzione dell'Intervento e al montaggio dei materiali necessari all'Intervento), di tutte le norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

#### **Art. 22 – Prezzi.**

**22.1.** I prezzi dei materiali e della manodopera da utilizzare ai fini dell'effettuazione dell'Intervento sono da considerarsi al netto di IVA e si intendono fissi ed invariabili purché il Venditore riceva copia del Contratto, debitamente sottoscritto dall'Acquirente, nei termini previsti dall'art. 28.3 e l'esecuzione dell'Intervento non sia ritardata, protratta o comunque prorogata per causa non imputabile al Venditore. Nel caso in cui, nel corso dell'effettuazione dell'Intervento, si renda necessaria l'utilizzazione/fornitura di ulteriori materiali e/o prestazioni di manodopera ai fini della migliore esecuzione dell'Intervento stesso, si applicheranno i prezzi di listino del Venditore.

#### **Art. 23 – Pagamenti. Contestazioni.**

**23.1.** Il corrispettivo per l'Intervento verrà corrisposto dall'Acquirente, secondo le indicazioni/istruzioni del Venditore e nel rispetto delle condizioni di pagamento riportate all'interno del Portale. **23.2.** Qualunque contestazione in merito all'esecuzione del Contratto (anche in ipotesi di mancata accettazione dell'Intervento) non dà diritto all'Acquirente di sospendere o di ritardare i pagamenti. Il ritardo ingiustificato dei pagamenti alle loro scadenze contrattuali dà diritto al Venditore di addebitare gli interessi passivi (a un tasso pari a quello previsto dall'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231) per ritardato pagamento, senza pregiudizio per ogni altro diritto spettante al Venditore. È fatto salvo ogni altro diritto attribuito al Venditore dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni in relazione al mancato pagamento alle scadenze convenute. **23.3.** Il Venditore ha la facoltà di sospendere e/o risolvere il Contratto, anche con effetto immediato, qualora l'Acquirente non adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo. Qualora una parte sia posta in liquidazione o sottoposta ad una procedura di carattere concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, il Contratto può

essere risolto a semplice richiesta scritta dell'altra parte. **23.4.** In caso di grave inadempimento da parte dell'Acquirente delle obbligazioni stabilite a suo carico dal Contratto e dalle presenti Condizioni, il Venditore ha diritto, in aggiunta ad ogni altra facoltà ad esso spettante ai sensi del Contratto e/o delle presenti Condizioni, di ritenere come penale la somma pagata dall'Acquirente a titolo di anticipo, espressamente rimanendo salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **Art. 24 – Inadempimento e responsabilità.**

**24.1.** Il Venditore si impegna a rispettare i termini di svolgimento dell'Intervento come previsti dal Contratto o di volta in volta concordati per iscritto tra le parti, sempre che i Macchinari, i locali, le risorse e le apparecchiature dell'Acquirente necessari ai fini dell'Intervento siano disponibili e pronti per l'utilizzo e che l'Acquirente abbia effettuato le attività ad essa eventualmente richieste a tal fine dal Venditore nei tempi e con le modalità di cui al Contratto e/o alle presenti Condizioni. In caso contrario, i suddetti termini saranno prorogati in misura corrispondente al ritardo derivato dalla mancanza delle risorse e delle attività di cui sopra.

**24.2.** Le parti danno atto che, dato il grado di complessità tecnica dell'Intervento e le numerose variabili ad esso connesse, il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia inadempimento o ritardo relativo all'Intervento unicamente in presenza di un accertato grave inadempimento ad esso direttamente imputabile. Eventuali ritardi o altre difformità rispetto alle attività pianificate non potranno ritenersi di per sé sintomatici di un grave inadempimento da parte del Venditore. La sussistenza o meno di una fattispecie di grave inadempimento da parte del Venditore dovrà essere di volta in volta valutata alla luce del fatto che l'attività prevista dal Contratto ha ad oggetto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. **24.3.** Qualora una parte, per causa ad essa imputabile in via esclusiva, ponga in essere uno o più gravi inadempimenti alle proprie obbligazioni come previste dal Contratto e/o dalle presenti Condizioni, la parte adempiente avrà facoltà di contestare per iscritto l'inadempimento, invitando la parte inadempiente ad adempiere entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. È fatto salvo quanto previsto all'art. 23 delle presenti Condizioni. **24.4.** Resta inteso che, in caso di inadempimento delle obbligazioni del Venditore derivanti dalle presenti Condizioni e/o da un Contratto Servizi, rimangono esclusi sia, in generale, tutti gli eventuali rimedi non espressamente previsti dalle presenti Condizioni, sia specificamente la responsabilità del Venditore per danni derivanti dalla mancata o ridotta produzione, dalle mancate o ridotte opportunità, dai mancati o ridotti guadagni, dai mancati o dal ridotto numero di contratti, dalla riduzione nell'uso e, in generale, per danni indiretti e consequenziali.

#### **Art. 25 – Proprietà e riservatezza.**

**25.1.** L'Acquirente è tenuto a osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza ed in generale sul *know-how* relativo all'Intervento, ricevuti dal Venditore o comunque appresi in esecuzione del Contratto Servizi). La comunicazione a terzi di una (o più) di queste notizie può avvenire esclusivamente in presenza di un preventivo consenso scritto del Venditore. **25.2.** Resta inteso che la proprietà del *know-how* e della tecnologia relativi all'Intervento (così come la titolarità dei diritti di proprietà industriali e intellettuali relativi a eventuali materiali che verranno forniti nell'esecuzione del Contratto) rimane di esclusiva titolarità del Venditore e che, pertanto, la sua utilizzazione è consentita all'Acquirente solo nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

---

## **SEZIONE IV DISPOSIZIONI GENERALI**

---

#### **Art. 26 – Forza maggiore.**

**26.1.** Per forza maggiore si intende ogni atto od evento imprevedibile, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali, al di fuori del loro controllo ed a cui non è possibile porre tempestivamente rimedio (quali, in via meramente esemplificativa, guerra anche non dichiarata, embargo, tumulto, sommossa, incendio, sabotaggio, calamità naturali, epidemie – inclusa in via esemplificativa e non limitativa – l'epidemia da coronavirus

Covid-19 –, provvedimenti di autorità governative, scioperi indetti da sindacati di categoria, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, d'energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto). **26.2.** Al verificarsi di un evento di forza maggiore, gli obblighi delle parti che non possano essere adempiuti per tale causa sono automaticamente prorogati, senza penalità a carico, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di forza maggiore; quanto precede, ad eccezione dell'obbligo dell'Acquirente di corrispondere le somme dovute a titolo di pagamento del prezzo, per il quale restano in ogni caso ferme le scadenze precedentemente pattuite. **26.3.** Le parti si impegnano, comunque, a prendere tutti i provvedimenti in loro potere per assicurare, entro il più breve tempo possibile, la ripresa normale dell'adempimento delle obbligazioni prorogate dal sopraggiungere dell'evento di forza maggiore. **26.4.** Qualora, a seguito di un evento di forza maggiore, le parti non possano eseguire le proprie prestazioni secondo i termini concordati nel Contratto per un periodo di tempo di 6 mesi o più, le stesse si incontreranno nel più breve tempo possibile per esaminare le incidenze contrattuali di tali avvenimenti, in particolare su prezzi e termini di consegna, concordando i termini e le modalità della prosecuzione delle rispettive prestazioni. **26.5** Con riguardo specificamente all'epidemia da coronavirus Covid-19, qualora il Contratto venga sottoscritto quando detta epidemia stia già determinando dei ritardi in via generale nell'attività di impresa di una delle parti e/o una sospensione in tutto o in parte di tali attività (o sia prevedibile che li determini), si applicherà comunque la disciplina prevista dai precedenti artt. 26.2, 26.3 e 26.4, convenendosi sin d'ora di trattare in ogni caso come forza maggiore la suddetta situazione, benché non imprevedibile e non sopravvenuta rispetto al momento della stipulazione del Contratto.

#### **Art. 27 – Eventi che alterino l'equilibrio economico del Contratto.**

**27.1.** Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 26, se – per eventi sopravvenuti rispetto al momento della conclusione del Contratto – l'equilibrio delle reciproche prestazioni contemplato dal Contratto venga a modificarsi sostanzialmente, rendendo così eccessivamente onerosa la prestazione di una delle due parti, quest'ultima può richiedere di riequilibrare le reciproche prestazioni. Resta in ogni caso convenuto che incrementi nel costo dell'energia per il funzionamento di impianti industriali e/o innovazioni tecnologiche non potranno in nessun modo essere fatti valere dall'Acquirente ai sensi del presente art. 27. In caso di disaccordo tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di cui al successivo art. 29. **27.2.** Nell'ipotesi in cui un evento di cui al precedente art. 27.1 riguardi aumenti dei prezzi delle materie prime e/o della componentistica e/o della logistica e/o dei trasporti necessari per l'esecuzione della fornitura da parte del Venditore, quest'ultimo avrà la facoltà di comunicare la circostanza all'Acquirente, chiedendo la rinegoziazione delle relative condizioni contrattuali secondo un criterio di ragionevolezza (sempre che il Venditore, in caso di Contratto Macchinari o Contratto Ricambi, non preferisca avvalersi della clausola di adeguamento di cui al precedente art. 7.5). Tale richiesta dovrà essere eseguita a pena di decadenza prima dell'esecuzione del Contratto (o, più nello specifico, prima della consegna della merce nel caso di un Contratto Macchinari/Ricambi o prima dell'avvio dei servizi di assistenza nel caso di un Contratto Servizi) e, ove le parti entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta richiesta non trovino un accordo, il Venditore potrà recedere dal Contratto senza oneri a carico, ma con l'obbligo di restituire all'Acquirente tutte le somme da quest'ultimo pagate, fino a tale momento, a titolo di prezzo.

#### **Art. 28 – Divieto di cessione del Contratto. Cessione dei crediti. Forma scritta.**

**28.1.** Il Contratto non potrà essere ceduto, se non con il consenso scritto dell'altra parte. **28.2.** Resta comunque salva la facoltà del Venditore di cedere in tutto o in parte a terzi il proprio credito in relazione al pagamento delle somme dovute dall'Acquirente a norma del Contratto, senza alcuna necessità di consenso da parte dell'Acquirente e restando inteso che ai fini della notifica della suddetta cessione, se ed in quanto necessaria ad assicurare l'effetto liberatorio del pagamento dell'Acquirente, è sufficiente una semplice comunicazione scritta all'Acquirente stesso. **28.3.** Il Contratto supera ogni precedente accordo scritto o verbale intercorso tra le parti e potrà essere modificato solamente per iscritto. Le comunicazioni previste dal Contratto dovranno essere eseguite per iscritto.

## **Art. 29 – Legge Applicabile. Foro competente.**

**29.1.** Le presenti Condizioni e ogni relativo Contratto sono regolati dalla legge italiana. **29.2.** Per ogni controversia che possa derivare dalla validità, efficacia, interpretazione, applicazione, esecuzione delle presenti Condizioni e/o di ogni relativo Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

## **Art. 30 – Trattamento dei dati personali.**

**30.1.** Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali dell'Acquirente raccolti tramite il Portale per l'esecuzione del Contratto, si rinvia alla Privacy Policy, già accettata dall'Acquirente in fase di accesso al Portale e sempre consultabile al seguente *link*: <https://myportal.scmgroup.com/it/privacy-policy>.

## **Art. 31 – Consumatori.**

**31.1.** Si precisa che le presenti Condizioni si applicano anche ai Contratti conclusi con i Consumatori (come qui di seguito definiti), restando inteso che le norme inderogabili previste dalla legge per tale tipologia di contratti si applicheranno in deroga alle clausole delle presenti Condizioni che risultino in violazione di tali norme e nei limiti di tale violazione. **31.2.** In particolare, il Consumatore ha sempre diritto di recedere dal relativo Contratto entro quattordici giorni da calcolarsi rispettivamente (i) dalla data di conclusione del medesimo, nel caso di Contratto Servizi e (ii) dalla data di ricevimento della merce, in caso di Contratto Macchinari e/o Ricambi, mediante comunicazione scritta da inviarsi, entro il suddetto termine, direttamente tramite il Portale. Ciò, senza che l'Acquirente/Consumatore sia tenuto fornire alcuna specifica motivazione e con rimborso a favore del medesimo di tutti gli importi sino a quel momento versati al Venditore (compresi i costi di consegna). Detto rimborso dovrà avvenire senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal ricevimento da parte del Venditore della suddetta comunicazione di recesso (fermo restando il diritto del Venditore di sospendere il rimborso sino al ricevimento della merce – o fino all'avvenuta dimostrazione da parte dell'Acquirente di averla spedita, se precedente – in caso di recesso da un Contratto Macchinari e/o Ricambi), utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato dall'Acquirente, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente convenuto altrimenti (quindi, a seconda dei casi, con accredito sul conto indicato dall'Acquirente, mediante comunicazione da parte del medesimo del relativo IBAN, o con riaccredito sulla carta di credito utilizzata dall'Acquirente per il pagamento). In ogni caso, i costi diretti della restituzione dei beni saranno a carico dell'Acquirente. **31.3.** Anche per quanto riguarda il foro competente, si precisa che in caso di Contratto con i Consumatori, la risoluzione di ogni controversia derivante dal medesimo – in deroga al precedente art. 29 – sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale in cui il Consumatore ha la propria residenza o il proprio domicilio. **31.4.** Inoltre, in caso di Contratti con i Consumatori – in deroga a quanto precede – la consegna dei beni acquistati mediante il Portale avverrà nel luogo di volta in volta indicato dall'Acquirente all'interno del *form* che quest'ultimo compilerà in fase di ordine. **31.5.** Per “Consumatore”, si intende qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

## **Il Venditore**



## **Accettazione clausole vessatorie**

L'Acquirente, come richiesto dalla legge applicabile, approva specificamente le clausole contenute nei precedenti articoli: **art. 1** (Ambito di applicazione. Point&Click. Rinuncia a contestazioni. Dichiarazioni del firmatario); **art. 3** (Definizione della Fornitura. Perizia); **art. 4** (Oggetto Contratto Macchinari/Ricambi. Perizia); **art. 5** (Pagamento. Contestazioni. Sospensione. Risoluzione. Penali. Software applicativo per funzionamento macchina); **art. 6** (Consegna. Termini. Proroga. Penali. Esclusione di responsabilità. Deposito e Risoluzione); **art. 7** (Imballo. Resa. Passaggio rischi. Costi di trasporto e relative modifiche); **art. 8** (immagazzinamento merci. Montaggio. Termini. Rischi); **art. 9** (Collaudo. Certificati. Vizi. Responsabilità. Rimedi); **art. 10** (Garanzia Macchinari. Periodo e contenuto della medesima. Limitazioni responsabilità. Esclusione ulteriori rimedi); **art. 11** (Garanzia Ricambi. Periodo e contenuto della medesima. Limitazioni responsabilità. Esclusione ulteriori rimedi); **art. 12** (Limitazioni responsabilità.); **art. 13** (Riservatezza. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale); **art. 14** (Oggetto Contratto Servizi. Dichiarazioni di conformità dei Macchinari alle normative sicurezza); **art. 15** (Svolgimento dell'Intervento. Esclusione responsabilità. Accettazione Intervento); **art. 16** (Modifiche alla prestazione dell'Intervento. Modifica dei corrispettivi. Esclusione responsabilità); **art. 17** (Consegna e imballo. Passaggio dei rischi); **art. 18** (Assistenza post-vendita relativa ai materiali. Condizioni per componenti "non commerciali"); **art. 19** (Garanzia Servizi. Periodo e contenuto della medesima. Termini per restituzione. Limitazioni di responsabilità. Termini per denuncia dei vizi. Esclusione ulteriori rimedi); **art. 20** (Obblighi collaborazione. Rimborso e pagamento spese); **art. 21** (Obblighi di sicurezza. Manleva); **art. 23** (Pagamenti. Contestazioni. Decadenza dal beneficio del termine. Sospensione. Risoluzione); **art. 24** (Inadempimento. Responsabilità. Limitazioni); **art. 25** (Proprietà e riservatezza); **art. 26** (Forza Maggiore); **art. 27** (Eventi che alterino l'equilibrio economico del contratto; Recesso del Venditore); **art. 29** (Legge applicabile; Foro Competente): **art. 31** (Applicazione ai Contratti con i Consumatori; Diritto di Recesso; Foro Inderogabile).